

## **Cass., civ. sez. II, del 14 marzo 2016, n. 4951**

Le prime tre censure - che per il comune riferimento al tema della prescrizione e al vizio motivazionale ben si prestano a trattazione unitaria - sono infondate.

Si rendono tuttavia opportune alcune precisazioni preliminari:

- innanzitutto, è ammissibile il ricorso per cassazione il quale cumuli in un unico motivo le censure di cui all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., allorché esso comunque evidenzi specificamente la trattazione delle doglianze relative all'interpretazione o all'applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (v. Sez. 2, Sentenza n. 9793 del 23/04/2013 Rv. 626154; Sez. U, Sentenza n. 7770 del 31/03/2009 Rv. 607547: nel caso in esame, è possibile, dalla lettura dei motivi distinguere i profili attinenti alla interpretazione delle norme e quelli sulla ricostruzione del fatto: la critica del controricorrente su tale tecnica difensiva pertanto si rivela infondata;

nel presente procedimento non trova applicazione la norma dell'art. 366 bis cpc (formulazione del quesito di diritto) perché la pubblicazione della sentenza impugnata è successiva all'entrata in vigore della legge che l'ha abrogata (legge 18 giugno 2009 n. 69 entrata in vigore il 4.7.2009). Si rivela pertanto superflua la articolazione dei quesiti contenuti nei motivi di ricorso.

Tornando all'esame dei motivi, secondo il costante orientamento di questa Corte - oggi ribadito - in tema di prescrizione, con riferimento al corrispettivo della prestazione d'opera, il contratto che ha per oggetto una prestazione di lavoro autonomo è da considerarsi unico in relazione a tutta l'attività svolta in adempimento dell'obbligazione assunta e, pertanto, il termine di prescrizione del diritto al compenso decorre dal giorno in cui è stato espletato l'incarico commesso, e non già dal compimento di ogni singola prestazione professionale in cui si articola l'obbligazione (tra le varie, Sez. 2, Sentenza n. 13209 del 05/06/2006 Rv. 590289; Sez. 2, Sentenza n. 9221 del 03/08/1992 Rv. 478424; Sez. 2, Sentenza n. 3515 del 25/10/1969 Rv. 343669).

Nel caso che ci occupa il giudice di merito, tenendo presente tale principio, ha affermato che la data dell'ultima prestazione era il 2007: ciò rende priva di rilievo la critica del ricorrente sul richiamo, pure fatto dal Tribunale, alla cessazione dello svolgimento del mandato, come data di decorrenza della prescrizione applicabile ai soli avvocati per previsione espressa di legge (2957 comma 2 cc).

Secondo l'apprezzamento del Tribunale le attività professionali erano tutte riconducibili ad un unico originario contratto d'opera (incarico), essendo quest'ultimo il vero elemento cementificatore delle prestazioni, si da farle divenire una entità unitaria che, seppur divisibile in diversi momenti, resta suscettibile di essere considerata globalmente ai fini della prescrizione.

Trattasi come si vede, di tipi accertamenti in fatto, esplicitati attraverso un percorso argomentativo succinto, ma immune da vizi logici sicché si sottrae al sindacato di legittimità, considerato che anche il primo giudice - le cui considerazioni sono state condivise dal Tribunale -.aveva ricostruito il mandato ritenendolo esteso a tutti gli immobili dell'opponente e che dalle prove raccolte nella fase istruttoria era emerso il perdurare dell'incarico relativo all'edificio SP (non limitato alla sola presentazione della domanda di contributo) alla data del 2007, in cui vennero revocati tutti gli incarichi al professionista (v. motivazione sentenza di primo grado riportata in ricorso).

Le censure pertanto non colgono nel segno, perché da un lato tendono ad ottenere una alternativa valutazione delle risultanze processuali ai fini della individuazione delle modalità del conferimento dell'incarico al professionista (tipico accertamento in fatto demandato al giudice di merito) e dall'altro, in violazione del principio di specificità dei motivi (art. 366 n. 6 cpc) sollecitano alla Corte di Cassazione la ricerca e la lettura di documenti e atti del processo (lettere, relazioni tecniche, istanze inoltrate alla pubblica amministrazione, ricorso per decreto ingiuntivo ed allegata documentazione) snaturando così il giudizio di legittimità che invece, si svolge entro limiti ben definiti.

Infatti - con riferimento alle censure sulla motivazione (pure sollevate in tutti i suindicati motivi di ricorso) - è il caso di rilevare che, per giurisprudenza costante, la deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non consente alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito: le censure poste a fondamento del ricorso non possono pertanto risolversi nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, o investire la ricostruzione della fattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello dato dal giudice di merito (v. Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007 Rv. 596019; Sez. 3, Sentenza n. 828 del 16/01/2007 Rv. 593744; Sez. L, Sentenza n. 12467 del 25/08/2003 Rv. 566240).

4. Col quarto ed ultimo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1218, 1224, 2230 e 2697 cc rimproverandosi al giudice di merito di avere riconosciuto la rivalutazione monetaria sul presupposto che trattasi di credito di lavoro. Rileva invece che il credito del professionista spettante per l'esecuzione di un contratto d'opera ex art. 2230 cc è di valuta e non di valore e quindi può essere suscettibile di rivalutazione monetaria solo qualora si dia la prova di un maggior danno ex art. 1224 comma 2 cc, prova nel caso di specie mancata.

La censura, a differenza delle altre, è fondata.

Come chiarito dalle sezioni unite, nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224, secondo comma, cod. civ. può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali.

Ricorrendo tale ipotesi, il risarcimento del maggior danno spetta a qualunque creditore, quale che ne sia la qualità soggettiva o l'attività svolta (e quindi tanto nel caso di imprenditore, quanto nel caso di pensionato, impiegato, ecc.), fermo restando che se il creditore domanda, a titolo di risarcimento del maggior danno, una somma superiore a quella risultante dal suddetto saggio di rendimento dei titoli di Stato, avrà l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare di tale pregiudizio, anche per via presuntiva; in particolare, ove il creditore abbia la qualità di imprenditore, avrà l'onere di dimostrare o di avere fatto ricorso al credito bancario sostenendone i relativi interessi passivi; ovvero - attraverso la produzione dei bilanci - quale fosse la produttività della propria impresa, per le somme in essa investite; il debitore, dal canto suo, avrà invece l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni semplici, che il creditore, in caso di tempestivo adempimento, non avrebbe potuto impiegare il denaro dovutogli in forme di investimento che gli avrebbero garantito un rendimento superiore al saggio legale (v. Sez. U, Sentenza n. 19499 del 16/07/2008 Rv. 604419).

Il Tribunale di Perugia ha ritenuto dovuta automaticamente la rivalutazione sol perché si tratterebbe di "credito di lavoro": l'errore di diritto è palese sia per la mancata applicazione del principio indicato dalle sezioni unite anche al credito professionale in questione, sia per l'erroneo inquadramento di esso nella categoria dei crediti di lavoro, che invece, come è noto, si caratterizzano (con particolare riferimento alle attività cd. parasubordinate) per il collegamento ad una prestazione d'opera continuativa e coordinata (v. Sez. 3, Sentenza n. 2611/1987 cit.; Sez. 2, Sentenza n. 148 del 19/01/1985 Rv. 438353; Sez. 2, Sentenza n. 2823 del 26/02/2002 Rv. 552571) nel caso di specie, del tutto assente, non risultando alcun elemento sintomatico dalla sentenza impugnata.

Consegue l'accoglimento della censura e la cassazione della sentenza in relazione al motivo accolto con rinvio al giudice a quo in diversa composizione soggettiva che si uniformerà al principio di diritto esposto provvedendo altresì sulle spese del giudizio.